



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario**

Tel + 39 040 377 2448

Fax + 39 040 377 2446

e.mail: serv.commercio.terz@regione.fvg.it

**Trieste**, 9 gennaio 2007

**Prot. 552/PROD.COMM.**

Al Comune di

**Rif. prot. 018794 dd. 13/1072006**

**Allegati:**

**Oggetto:** L.R. 8/2002 – DPR 394/2002

Impianto distribuzione carburanti e  
attività commerciali integrative.

e, p.c.

Alla DIREZIONE CENTRALE

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, trasmessa dalla Direzione Centrale che ci legge per conoscenza (prot. 18630/1317/17050 dd. 8/11/2006), sono stati formulati una serie di quesiti relativamente alla problematica di cui all'oggetto; in proposito si forniscono le seguenti precisazioni.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 4, e di cui all'articolo 5, comma 5 dell'allegato A del Piano regionale carburanti (DPR 394/2002), le attività <<integrative>> di commercio alimentare e non alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande devono svolgersi su una superficie "di vendita", la quale, nel suo complesso, **cioè come somma delle singole attività**, non sia superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della L.R. 8/1999.

Poiché la L.R. 8/1999 è stata abrogata a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 29/2005 e poiché non può prospettarsi l'ipotesi che una fonte secondaria (i Piani hanno natura regolamentare) si ponga contro una fonte superiore sopravvenuta, deve ritenersi che, attualmente, il richiamo sia da rapportarsi all'articolo 2, comma 1, lettera h), della L.R. 29/2005; si aggiunge che la disciplina generale sempre della L.R. 29/2005 non

ha inciso sulla tipologia di somministrazione (tipo b di cui alla L. 287/1991), quale unica consentita ai sensi della L.R. 8/2002, in quanto questa legge detta una normativa di settore specifica: in tal senso deve leggersi la disposizione transitoria di cui al comma 6 dell'articolo 110 della più volte citata L.R. 29/2005.

Per quanto riguarda nel dettaglio la nozione di attività commerciali integrative ad un impianto di distribuzione carburanti, queste ricomprendono, ai sensi del combinato disposto di cui alla L.R. 8/2002, articolo 16, e di cui al DPR 394/2002, articolo 5, comma 4, e articolo 5, comma 5 dell'allegato A, oltre alla somministrazione di alimenti e bevande nei "bar", proprio le attività di vendita di prodotti del settore merceologico alimentare e non alimentare di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) della L.R. 29/2005 (quindi anche una rivendita di autovetture, ma sempre entro i limiti della superficie massima consentita).

La tabella speciale tabacchi (se ci si riferisce alla tabella "rivendite di generi di monopolio", di cui all'allegato A.2 della L.R. 29/2005, questa deve risultare attinente ad un "tabacchino" vero e proprio) e la tabella speciale carburanti (nell'ipotesi *de qua* comunque già rilasciata) non vanno ricomprese tra le attività integrative degli impianti in argomento, in quanto le stesse fanno parte dei <<generi speciali>> contemplati nell'articolo 2, comma 1, lettera f), della L.R. 29/2005 e riservati ai titolari di imprese di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ossia rivendite di generi di monopolio (L. 1293/1957 e DPR 1074/1958), nonché, come nel caso di specie, esercizi per la vendita dei carburanti e degli oli minerali (L. 8/2002 e R.D. 1303/1934), quindi attività escluse dalla disciplina della L.R. 29/2005 ed assoggettate alle specifiche leggi di settore citate.

Nemmeno il servizio di noleggio auto/furgoni senza conducente può essere ricompreso tra le attività commerciali integrative, per il semplice motivo che il servizio di noleggio non è un'attività di commercio, definita in maniera inequivocabile dalla L.R. 29/2005 (la nozione deriva comunque dalla legislazione precedente) come l'attività svolta da chiunque professionalmente *acquisiti* in nome e per conto proprio *merci* e le *rivenda* o al consumatore finale (articolo 2, comma 1, lettera b: commercio al dettaglio) oppure ad altri commercianti, utilizzatori professionali, grandi consumatori (articolo 2, comma 1, lettera a: commercio all'ingrosso): nel noleggio infatti non si acquista e non si rivende merce, ma si fornisce un servizio d'uso.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
- dott.ssa Antonella MANCA -

RBr